

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

24<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1<sup>o</sup> OTTOBRE 1997

Presidenza del vice presidente PORCARI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2729) Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4, 6 e *passim*  
ANDREOTTI (PPI) ..... 6  
DE ZULUETA (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatrice  
alla Commissione..... 2, 3, 4 e *passim*  
FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 4, 5, 6  
PIANETTA (Forza Italia) ..... 5, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 16,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2729) Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri».

Comunico che le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, mentre la 4<sup>a</sup> Commissione ha condizionato il parere favorevole all'inserimento del seguente articolo aggiuntivo:

«Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare all'estero, nell'ambito di missioni ONU, operazioni per il mantenimento della pace o umanitarie, limitatamente alle aree individuate dal Comando del contingente militare italiano per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, nè interferenze con la missione svolta dal contingente militare e sotto la totale responsabilità degli enti stessi presso cui detti obiettori prestano servizio».

Prego la senatrice De Zulueta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**DE ZULUETA, relatrice alla Commissione.** Signor Presidente, la mia breve relazione sarà necessariamente articolata in due parti, poichè questo disegno di legge contiene due materie nettamente distinte.

Il primo argomento mi sta personalmente a cuore e credo che anche i colleghi ne riconosceranno la fondamentale importanza. All'articolo 1 si stabilisce di prorogare la missione del contingente italiano che si trova attualmente in Palestina per partecipare alla *Temporary International Presence*, la forza di interposizione creata in seguito all'accordo tra Israele e Palestina. Tale accordo doveva essere propedeutico al completamento dei negoziati di pace, ma – come sapete benissimo – attualmente questo cosiddetto processo di pace soffre di una fase di grave stallo. Per questa ragione credo che la richiesta, proveniente sia da fonte israeliana sia da fonte palestinese, di prorogare la presenza di questa forza di pace debba essere accolta.

In base all'accordo israelo-palestinese, il mandato della *Temporary International Presence* scadeva il 1° agosto; con questo disegno di leg-

ge, oltre a prorogare il mandato, si provvede anche ad effettuare gli opportuni stanziamenti per finanziare il prolungamento della missione del nostro piccolo contingente, formato solo da 31 carabinieri, considerando anche il fatto che l'Italia attualmente ha il vice comando della forza di pace provvisoria. L'onere derivante dall'attuazione di queste disposizioni è valutato in lire 2,5 miliardi per l'anno 1997, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Annuncio fin da ora che all'articolo 1 intendo presentare un emendamento aggiuntivo, in quanto, benchè la relazione tecnica sia abbastanza estesa, il Ministero ha giudicato non adeguatamente definito il trattamento assicurativo dei membri del contingente. Pertanto, con l'emendamento 1.0.1 si tenta di porre rimedio a questa apparente debolezza del testo originario del disegno di legge, proponendo di attribuire al personale militare il trattamento di missione all'estero nella misura intera e «il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti». In tal modo spero di chiarire questo importante aspetto tecnico che non era stato espresso in modo soddisfacente nella prima stesura.

Non mi sembra necessario entrare ulteriormente nei dettagli; vorrei solo ricordare che la città di Hebron è diventata il simbolo della possibilità di una pace durevole in quell'area.

La seconda parte del disegno di legge riguarda una questione del tutto diversa, relativa ai Comitati degli italiani all'estero (Comites) e al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). Dopo le elezioni per il rinnovo dei Comites, avvenute il 22 luglio di quest'anno, occorre rinnovare i membri del Consiglio generale entro un termine di tre mesi dall'insediamento dei Comitati stessi. La scadenza di tale termine è imminente, però va ricordato che in questo momento il Parlamento sta esaminando un disegno di legge per il rinnovo delle regole di costituzione del Consiglio. Pertanto, il Governo propone di rinviare di un anno le elezioni dei membri del Consiglio generale previste per il 18 e 19 ottobre 1997. Tra l'altro, al comma 3, è già prevista una riduzione del numero dei membri del Consiglio da 29 a 10. Personalmente, sottoscrivo queste proposte, che tendono a razionalizzare il provvedimento al nostro esame.

Vorrei poi segnalare anche un'altra disposizione che secondo me rende più organico il testo normativo. Al comma 4 dell'articolo 2 si propone di riunire più Comites all'interno di una stessa circoscrizione consolare, laddove le condizioni locali e la presenza di un consistente numero di connazionali lo renda opportuno. Ritengo sia importante – e infatti lo sottolineo – che il disegno di legge preveda espressamente tali condizioni particolari perchè ciò avvenga.

Anche in relazione all'articolo 2, però, vorrei presentare un emendamento volto a sostituire i commi 1 e 2 con un testo più stringato, che è il seguente: «In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica

29 novembre 1990, n. 434, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), previste per il mese di ottobre 1997, è rinviato sino al termine massimo del 30 giugno 1998. I componenti attuali del CGIE restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio». Mi sembra che questo testo sia più preciso della stesura originaria.

Prima di concludere proponendo una rapida approvazione del disegno di legge, vorrei fare un'osservazione. Dal momento che il Governo ha messo mano alla legge 8 maggio 1985, n. 205, costitutiva dei Comites non sarebbe stata una cattiva idea affrontare anche un aspetto di merito di quella legge. Infatti i Comites hanno dei poteri molto vincolanti nel concorrere alle decisioni assunte in sede di rappresentanza diplomatica italiana in ordine al finanziamento dei progetti verso la comunità locale. A me piacerebbe che questi poteri non fossero così stringenti, ma che vi fosse la possibilità, anzi l'obbligo, del coinvolgimento dei Comites come soggetti che concorrono a prendere le decisioni, impedendo però il determinarsi di situazioni potenzialmente produttive di conflitti di competenza; questo a beneficio dei buoni rapporti tra le comunità italiane all'estero e le sedi diplomatiche che le devono servire. Non intendo presentare oggi un emendamento e quindi richiamo soltanto l'attenzione del Governo su un problema che forse poteva essere affrontato nel disegno di legge al nostro esame, ma che comunque potrà esserlo in un altro provvedimento, spero in un futuro non troppo lontano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il provvedimento all'esame della Commissione reca la proroga di termini relativi a due impegni internazionali del nostro Ministero. In entrambi casi ci sono ragioni molto importanti che spingono a questa richiesta.

Per quanto riguarda il prolungamento della *Temporary International Presence in Hebron*, le ragioni della presentazione del provvedimento sono state già illustrate dalla relatrice in modo assolutamente chiaro. Vi è la necessità di garantire la prosecuzione del nostro impegno nel contingente di polizia internazionale, in una fase in cui il processo di pace in Palestina e nel Medio Oriente conosce le difficoltà che tutti conosciamo. Sarebbe controproducente qualsiasi gesto di un qualsiasi paese della comunità internazionale che potesse apparire come un atto di disimpegno rispetto al processo che è stato avviato e che va sostenuto, anche con una presenza sul campo.

Per quanto riguarda la riforma del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comites, il Governo ha presentato un provvedimento che è all'esame della Camera dei deputati. Con tale riforma si vogliono ampliare le funzioni e i poteri di questi organismi ed anche chiarire le relazioni con le strutture consolari, proprio allo scopo di evitare i conflitti cui si riferiva la senatrice De Zulueta. In particolare, c'è lo sforzo di mettere a disposizione strumenti e risorse aggiuntive, perchè la legge vigente dà, sul piano formale, la possibilità al Consiglio e ai Comites di

svolgere tutta una serie di attività, ma se non forniamo strumenti e risorse adeguate qualunque iniziativa diventa difficile.

La proposta di riforma tende appunto, anche sulla base dell'esperienza di questi anni, a porre il CGIE e i Comites nelle condizioni di rappresentare meglio le nostre comunità all'estero.

Come sapete, i Comites sono stati rinnovati nel mese di giugno. In base alla legge bisognerebbe rinnovare il Consiglio generale il 18 ottobre. Nel frattempo però verrà esaminato il provvedimento di riforma di cui vi ho parlato. Se le elezioni si tenessero il 18 ottobre, il Consiglio rimarrebbe in carica per cinque anni sulla base della legislazione vigente e la riforma, che spero venga approvata quanto prima, potrebbe trovare applicazione soltanto tra cinque anni. Di qui la necessità di un provvedimento-ponte che ci consenta la proroga della vigenza del Consiglio generale.

C'è un piccolo problema aggiuntivo, che ricordo *a latere* affinché i commissari abbiano chiaro tutto il contesto. Poiché non sappiamo quali tempi di approvazione potrà avere il provvedimento oggi all'esame della Commissione, il Consiglio dei ministri ha varato un decreto-legge sostanzialmente identico al fine di colmare una lacuna temporale che vi sarebbe stata fino alla conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 2729. In realtà, il Governo conta di non arrivare neppure alla conversione del decreto-legge, poiché il presente disegno di legge dovrebbe essere approvato prima. Abbiamo voluto soltanto costruire una rete di protezione per consentirci di gestire la transizione.

Il Governo è d'accordo sull'emendamento 1.0.1 ed anche sull'emendamento 2.1, per il quale però proponiamo di sostituire alla data «30 giugno 1998» la frase: «sino al termine massimo di un anno». L'intenzione è quella di tenere le elezioni a giugno ma è preferibile avere termini di tempo leggermente più ampi per essere più tranquilli.

DE ZULUETA, *relatrice alla Commissione*. Accolgo la modifica proposta dal sottosegretario Fassino all'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione difesa, propongo di non recepirlo in un emendamento al disegno di legge. D'altronde – se non sbaglio – nulla vieta agli enti citati di inviare all'estero gli obiettori di coscienza, nell'ambito di missioni ONU, con l'autorizzazione del Ministero della difesa, e mi sembra una inutile complicazione introdurre una disposizione siffatta nel testo del disegno di legge. Tra l'altro, questo parere non è vincolante e quindi possiamo comunque procedere.

PIANETTA. Concordo con la relatrice sul fatto che questo provvedimento contiene due materie del tutto diverse tra loro, ma nel testo rilevo la presenza di una disposizione ancor più disomogenea rispetto al titolo del disegno di legge, che è relativo ad una proroga di termini. Infatti, all'articolo 2, comma 3, si dispone un decremento del numero dei membri del Consiglio generale da 29 a 10.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si è voluto evitare un'incongruenza, perchè tale disposizione è stata comunque inse-

rita nella legge di riforma del CGIE e quindi, se non la collochiamo in questo testo, in base alla normativa vigente il Presidente del Consiglio dovrebbe nominarne 29.

PIANETTA. Però noto ugualmente un'incongruenza in ordine a questo provvedimento che dovrebbe trattare solo di proroga di termini, mentre all'articolo 3 si fa riferimento ad una riduzione di numero dei consiglieri.

ANDREOTTI. Non ho ben capito la motivazione addotta dal Sottosegretario, perchè comunque bisognerebbe nominare 10 consiglieri. In ogni caso, ritengo che la sede più opportuna per la riduzione del numero dei membri del Consiglio generale sia quella della legge di riforma del Consiglio.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi impegno ad approfondire la questione per fornire alla Commissione dei chiarimenti. Ma nel frattempo vi chiedo di non bloccare l'esame del provvedimento e di approvarlo nella seduta odierna, data la sua urgenza.

PRESIDENTE. Vorrei fare alcune considerazioni su questo disegno di legge nella veste di rappresentante del mio Gruppo parlamentare.

Premesso che non ho nulla da eccepire nei confronti degli obiettori di coscienza e degli invalidi (a meno che non si tratti di falsi obiettori di coscienza e di falsi invalidi), vorrei elogiare l'estensore del parere della 4<sup>a</sup> Commissione – forse discendente diretto del Manzoni e del Tommaseo – per la sua prosa talmente limpida da confondere le idee alle persone dotate di scarsa capacità di comprensione, come il sottoscritto.

Vorrei rilevare, innanzi tutto, che nel testo dell'articolo che si chiede di inserire nel provvedimento vi è una prima confusione, perchè si propone di inviare all'estero gli obiettori di coscienza nell'ambito di operazioni per il mantenimento della pace o umanitarie. A me sembra che l'obiettore di coscienza sia adatto per le missioni umanitarie, ma non per quelle che mirano al mantenimento della pace, a meno che non voglia parteciparvi facendo prediche e sermoni o compiendo altre opere di bene. Mi sembra quindi che sia già emersa una prima contraddizione.

Ma c'è un altro passaggio che non mi è chiaro e che giustifica la mia breve premessa sui veri obiettori. Si afferma infatti: «limitatamente alle aree individuate dal Comando del contingente militare italiano per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente». Che cosa vuol dire? Significa che l'obiettore partecipa a queste missioni solo se non ci sono rischi? E allora si obietta per non correre rischi oppure perchè la propria coscienza consente di servire lo Stato soltanto con delle aspirine e una Bibbia in tasca e non con le armi?

D'altra parte, penso sia curioso il fatto che la Commissione difesa ci invii un parere a favore degli obiettori di coscienza; se la nostra difesa dovesse essere affidata agli obiettori di coscienza, potremmo arren-

derci già in partenza davanti ad una possibile, non auspicabile e per il momento non prevedibile aggressione esterna.

Pertanto, anch'io sono nettamente contrario all'accoglimento del parere della 4<sup>a</sup> Commissione, che – come ha ricordato la relatrice – è consultivo e quindi non vincolante.

Poichè nessun altro desidera intervenire, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (*Temporary International Presence-TIPH*), è prorogata la partecipazione del contingente di trentuno unità composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio 1998, rispetto alla scadenza prevista dal decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72.

**È approvato.**

La relatrice ha presentato – e già illustrato – il seguente emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

1. Al personale militare di cui all'articolo 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresì, attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, raggugliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare si applicano, altresì, le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482».

1.0.1

LA RELATRICE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) è rinviata sino al termine massimo di un anno rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo

5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n. 434.

2. I componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in vigore del nuovo Consiglio.

3. A modifica dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, il numero dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri è ridotto da ventinove a dieci. Essi sono designati in rappresentanza delle Associazioni nazionali dell'emigrazione.

4. All'articolo 1 della legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In casi particolari, tenuto conto della vastità della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e laddove le condizioni locali lo consiglino, il Ministero degli affari esteri può costituire, anche su richiesta del Comitato degli italiani all'estero (COMITES) in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione. A tal fine il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta apposito decreto».

A questo articolo la relatrice ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 5 della legge 6 novembre 1989, n.368, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1990, n.434, la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), previste per il mese di ottobre 1997, è rinviata sino al termine massimo di un anno. I componenti attuali del CGIE restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio».

2.1

IA RELATRICE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 2.100 milioni per l'anno 1997 e lire 400 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO





